

COMUNE DI BRIONE
(Provincia di Brescia)
IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Paola Cristiani
(art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Verbale n. 5 del 22/05/2022

Il Revisore nominato ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Approvazione aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025”*

Vista la legge 147/13 che, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

Visti in particolare, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:

- il comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, il comune *“può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”*;
- il comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- il comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il*
- *servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019, in particolare l'art. 6, che prevede:

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene

svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

- 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Visto l'aggiornamento PEF 2022-2025, corredato dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione delle tariffe, riduzioni ed esenzioni TARI”.

Brione, 22/05/2022

*L'Organo di revisione
Dott.ssa Paola Cristiani*

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000
e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate*